

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

78.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
LIGATO e MUNDO: Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori (<i>Approvata dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (985-B):		Senatori SAPORITO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, in materia di precariato scolastico (<i>Approvata dal Senato</i>) (3402):	
FRANCESCO CASATI, <i>Presidente</i>	3, 5	FRANCESCO CASATI, <i>Presidente</i>	6, 11
ALOI FORTUNATO	4	ALOI FORTUNATO	8
AMALFITANO DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	4	CARELLI RODOLFO	10
FERRARI BRUNO, <i>Relatore</i>	3, 4	FERRARI BRUNO, <i>Relatore</i>	8
FERRI FRANCO	3	FERRI FRANCO	9

IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1986

	PAG.		PAG.
FINCATO LAURA	11	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
PISANI LUCIO	10, 11	Aumento dell'assegnazione annua a favore della scuola europea di Ispra-Varese (3605):	
POLI BORTONE ADRIANA	8, 11	FRANCESCO CASATI, <i>Presidente</i>	19
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		PORTATADINO COSTANTE, <i>Relatore</i>	19
Statizzazione delle sezioni di scuola materna e delle classi di scuola elementare gestite dall'Opera nazionale Montessori (3018):		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
FRANCESCO CASATI, <i>Presidente</i>	11, 15, 16, 18	Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (3854):	
AMALFITANO DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	14, 17	FRANCESCO CASATI, <i>Presidente</i>	19, 20, 21
CIAFARDINI MICHELE	13, 15, 16, 17	AMALFITANO DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	21
FINCATO LAURA, <i>Relatore</i>	13, 16, 17	BROCCA BENIAMINO	21
RALLO GIROLAMO	14	CONTE ANTONIO	20
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		FRANCHI ROBERTO, <i>Relatore</i>	20, 21
Senatori PANIGAZZI ed altri: Modifica degli articoli 68 e 69 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato (<i>Approvata dalla VII Commissione del Senato</i>) (3425):		RALLO GIROLAMO	20
FRANCESCO CASATI, <i>Presidente</i>	18	Votazioni segrete:	
CARELLI RODOLFO, <i>Relatore</i>	18	FRANCESCO CASATI, <i>Presidente</i>	21

La seduta comincia alle 10,35.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione della proposta di legge Ligato e Mundo: Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori (Approvata dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (985-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ligato e Mundo: « Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori », già approvata dalla VIII Commissione permanente della Camera, nella seduta del 17 luglio 1985, e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 17 aprile 1986.

Comunico che, in data 26 giugno 1986, la I Commissione ha espresso il nulla osta all'ulteriore *iter* della proposta di legge.

L'onorevole Bruno Ferrari ha facoltà di riferire in merito alle modifiche introdotte dal Senato.

BRUNO FERRARI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, illustrerò molto brevemente le modifiche introdotte dalla Commissione pubblica istruzione del Senato in ordine alla proposta di legge già approvata dalla nostra Commissione il 17 luglio 1985.

Il testo al nostro esame ha escluso qualsiasi riferimento alla validità dei diplomi rilasciati da Scuole superiori per interpreti e traduttori, ai fini dell'esercizio della professione. La VII Commissione del Senato, inoltre, ha introdotto la condizione della corrispondenza di tali diplomi con quelli rilasciati da altre scuole esistenti in ambito universitario. Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 1, anziché fare riferimento ai corsi, si prende in considerazione la comprovata esperienza professionale.

Per il resto, la proposta di legge n. 985-B ripropone il testo precedentemente approvato con un'unica precisazione in riferimento alla Scuola superiore di Trieste che, insieme a quella di Milano, impegna circa 8 mila studenti.

In conclusione, raccomando la sollecita approvazione del provvedimento oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

FRANCO FERRI. Signor presidente, onorevoli colleghi, desidero esprimere il parere positivo del nostro gruppo non tanto in ordine alle modifiche formali introdotte dalla VII Commissione del Senato, quanto in riferimento alle due sostanziali.

Già nella precedente discussione, si è ritenuto opportuno evitare il ricorso a provvedimenti di riconoscimento di singoli istituti per « approdare » ad una proposta di legge di carattere generale con la quale si disciplina *ex novo* la materia, attribuendo specifiche competenze sia al Ministero, sia al CUN. Si tratta di una questione delicata; come i colleghi sa-

pranno, il controllo finora effettuato dal Ministero è stato puramente episodico: nel consiglio di amministrazione della scuola di Milano, infatti, il rappresentante della pubblica istruzione a tutt'oggi non è stato ancora nominato.

È noto che le quote per incarichi comunitari non sono regolarmente coperte, in quanto non vengono riconosciuti i titoli ed il livello professionale degli interpreti italiani. Non abbiamo una buona stima all'estero: a Ginevra e ad Heidelberg quando si parla degli interpreti italiani si storce la bocca.

Con questo provvedimento si intende istituire un complesso sistema di istituti di livello universitario; non credo, però, che possa esistere un contrasto oggettivo con la possibilità di istituire scuole di specializzazione, o dirette a fini speciali, per interpreti.

In conclusione, il Senato ha accolto il principio — da noi sostenuto — di formulare una normativa generale anziché procedere per singoli riconoscimenti. In tal modo, infatti, sarà possibile definire parametri oggettivi in base ai quali i privati potranno regolarsi, ciò nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982.

FORTUNATO ALOI. Signor presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame ha preso le mosse dalla necessità di procedere al riconoscimento dei titoli rilasciati da un istituto di Reggio Calabria; si è poi « allargato » conferendo al problema del generale riconoscimento degli istituti per interpreti un carattere più ampio, con indubbi effetti sul complessivo livello qualitativo degli insegnamenti.

La Commissione istruzione del Senato ha cercato di disciplinare la materia eliminando le cause che hanno provocato certe riserve nei confronti dei diplomi rilasciati da scuole di questo tipo.

Devo dire che l'istituto di Reggio Calabria presenta quegli elementi di serietà e di qualificazione che hanno oggi con-

sentito di avviare a soluzione le questioni del settore.

Il relatore si è soffermato sulla modifica in ordine alla validità, ai fini professionali, dei titoli rilasciati dagli istituti. Preannuncio il voto favorevole del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale al provvedimento in discussione, auspicando non solo la sua approvazione, ma anche il fatto che questo discorso venga affrontato in una dimensione legislativa più ampia, in considerazione delle più vaste implicazioni di ordine internazionale che tale materia possiede.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

BRUNO FERRARI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto affermato nella mia relazione.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il Governo, nell'iter legislativo del provvedimento in esame, si è attivato per pervenire ad un quadro legislativo che superasse il riconoscimento *sic et simpliciter* di un'istituzione scolastica. Infatti, il testo proveniente dal Senato, nel definire una disciplina di carattere generale relativamente al riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle scuole superiori per interpreti e traduttori, garantisce all'utenza la serietà delle scuole e la vigilanza del Ministero.

Onorevole Aloi, parlando dell'istituzione di Reggio Calabria, si era notato l'esistenza di una sorta di monopolio — con ramificazioni in tutta Italia — che poteva sfociare in situazioni poco piacevoli dal punto di vista della libera iniziativa culturale. Ora, con la proposta di legge n. 985-B, si consente alle scuole interpreti e traduttori — operanti al di fuori dell'ambito universitario — di dispiegare i propri effetti purché il loro ordinamento

didattico sia stato approvato con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale. Ciò, naturalmente, permette di verificare l'esistente: una esigenza di democrazia culturale questa, da più parti avvertita. Non dimentichiamo che lo spirito della proposta di legge in discussione, risiede appunto nel porre fine alla sperequazione di centri culturali e istituzioni didattiche tra Nord e Sud, nel coordinamento con gli ordinamenti didattici e nel raccordo con l'università.

Credo che il valore di questa iniziativa legislativa non sfugga a nessuno e, pertanto, mi associo alle osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

I diplomi rilasciati da Scuole superiori per interpreti e traduttori gestite da enti o privati, possono essere ritenuti validi ai fini dell'esercizio della professione e dispiegare i propri effetti giuridici solo nel caso in cui i relativi corsi siano corrispondenti a quelli funzionali in ambito universitario ed il relativo ordinamento didattico sia stato approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Ai fini di cui al precedente comma, le Scuole devono altresì dimostrare le disponibilità di qualificato personale docente e non docente, nonché di idonee strutture e attrezzature, necessari all'efficace svolgimento dei corsi.

Le Scuole superiori per interpreti e traduttori già abilitate per legge a rilasciare diplomi validi ai fini dell'esercizio della professione, devono provvedere agli adempimenti prescritti nei precedenti commi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. I diplomi rilasciati da Scuole superiori per interpreti e traduttori gestite da enti o privati, possono dispiegare i propri effetti giuridici solo nel caso in cui la denominazione di detti diplomi e l'ordinamento didattico di tali Scuole siano corrispondenti a quelli esistenti in ambito universitario ed il relativo ordinamento didattico sia stato approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Scuole devono altresì dimostrare le disponibilità di qualificato personale docente e non docente, nonché di idonee strutture e attrezzature, necessari all'efficace svolgimento dei corsi. I docenti delle materie di interpretazione simultanea e consecutiva devono essere altresì interpreti con comprovata esperienza professionale.

3. Le Scuole superiori per interpreti e traduttori già abilitate per legge a rilasciare diplomi validi ai fini dell'esercizio della professione, devono provvedere agli adempimenti prescritti nei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 1, abilita le Scuole che ne facciano richiesta al rilascio dei diplomi aventi valore legale.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 1, abilita le Scuole che ne facciano richiesta al rilascio dei diplomi aventi valore legale.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Saporito ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, in materia di precariato scolastico (Approvata dal Senato) (3402).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Saporito ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, in materia di precariato scolastico », già approvata dal Senato nella seduta del 15 gennaio 1986.

Ricordo che, nella seduta del 12 giugno 1986, si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che, in data 12 giugno 1986, la Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere favorevole a condizione che:

« si preveda che il riconoscimento del servizio di insegnamento di religione prestato antecedentemente alla data del 10 settembre 1981, come servizio non di ruolo ai sensi dell'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, costituisca sana-

toria di situazioni pregresse; che la sanatoria di cui al disegno di legge non possa costituire precedente sì da consentire l'applicazione a situazioni future e che, alla stessa non possa comportare per gli insegnanti di religione alcuna equiparazione di trattamento giuridico con il restante personale docente di ruolo e non di ruolo della scuola;

« si preveda, altresì, che possano fruire delle disposizioni recate dal provvedimento i docenti che, all'epoca in cui prestavano servizio in qualità di insegnanti di religione — servizio da far valere ora ai fini della riserva —, fossero in possesso del requisito del titolo specifico per l'insegnamento per il quale richiedono l'inserimento in graduatoria;

« si sottolinea che la sanatoria di cui al disegno di legge non può costituire precedente sì da consentire l'applicazione a situazioni future e che, alla luce delle nuove norme concordatarie, la stessa non può comportare per gli insegnanti di religione alcuna equiparazione di trattamento giuridico con il restante personale docente di ruolo e non di ruolo della scuola;

« si invita la Commissione di merito a valutare le conseguenze che si produrranno nei confronti del personale docente della scuola in seguito dell'applicazione dell'articolo 38 della legge n. 270 del 1982.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è interpretato nel senso che nella dizione « servizio di insegnamento non di ruolo » sono compresi tutti i servizi effettivi comunque prestati, ivi compreso il servizio di insegnamento di religione, antecedentemente al 10 settembre 1981.

Gli onorevoli Poli Bortone, Rallo ed Aloï, hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

Sono riassunti in ruolo i docenti risultanti vincitori di concorsi banditi in prima applicazione dalla legge n. 270 del 1982 e la cui nomina, con o senza conferma in ruolo, è stata poi annullata o revocata per successivo riconoscimento del beneficio delle riserve *ex* articoli 31 e 38 della legge n. 270 del 1982 *ex* articoli 9 e 12 della legge n. 482 del 1968 a personale interessato a seguito di pronuncia giurisdizionale passata in giudicato nonché a seguito di disposizioni impartite dal Ministro della pubblica istruzione.

1. 1.

Gli onorevoli Bianchi Beretta e Ferri hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

La nomina in ruolo, disposta in applicazione del precedente comma, non può comportare la revoca delle nomine già disposte sulla base delle graduatorie già approvate e può essere disposta sui posti comunque disponibili, anche in soprannumero.

1. 1-ter.

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano, limitativamente ai concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, anche al servizio di insegnamento di religione prestato anteriormente al 10 settembre 1981; rimane in ogni caso ferma la speciale normativa vigente relativa al trattamento giuridico ed economico degli insegnanti di religione.

1. 1-bis.

Gli onorevoli Poli Bortone, Rallo ed Aloï hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

Sono parimenti riassunti in ruolo, anche in soprannumero, con decorrenza degli effetti giuridici dall'anno scolastico 1985-1987, gli insegnanti elementari nominati a seguito del concorso indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 3 settembre 1982, n. 169, la cui nomina è stata poi revocata per erronea determinazione della quota della dotazione organica aggiuntiva da assegnare al concorso medesimo.

1. 2.

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

Sono nominati in ruolo, anche in soprannumero, con decorrenza degli effetti giuridici dall'anno scolastico 1985-1986 e degli effetti economici dall'anno scolastico 1986-1987, i docenti la cui nomina non sia stata disposta perché esclusi dalla riserva prevista dal 1° comma degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in seguito alle disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione in base al secondo parere del Consiglio di Stato di cui al precedente nono comma.

1. 3.

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

I docenti nominati in ruolo nell'anno scolastico 1984-85, la cui nomina sia stata revocata in seguito alle disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione, in base al secondo parere del Consiglio di Stato, sezione II, n. 396, del 20 febbraio 1985, ovvero in seguito a provvedimenti conseguenti ad ordinanze giurisdizionali contrastanti sia con il predetto parere sia con il precedente parere del Consiglio di Stato, sezione II, n. 1244, dell'11 luglio 1984, sono immediatamente

riassunti in servizio, senza interruzione della decorrenza giuridica, anche in soprannumero e sono utilizzati su posti eventualmente disponibili nell'anno scolastico 1985-86 anche per supplenze brevi nella provincia ove hanno ottenuto il trasferimento.

1. 4.

BRUNO FERRARI, *Relatore*. Non posso non esprimere le mie riserve e il mio stupore per il parere espresso dalla I Commissione soprattutto in riferimento al secondo comma della condizione.

In buona sostanza mi pare che il provvedimento approvato dal Senato abbia come obiettivo di fondo quello di evitare una discriminazione su una materia che è già stata oggetto di un'altra discriminazione da parte del Consiglio di Stato.

Per dimostrare l'impossibilità di accettare il contenuto del parere, devo fare riferimento al fatto che in passato il Consiglio di Stato ha disposto in modo che quei supplenti con titolo inferiore, o addirittura senza titolo, che abbiano prestato due anni di servizio non di ruolo nel periodo 1975-1981, potessero beneficiare della riserva pur avendo, per esempio, acquisito il titolo un giorno prima del concorso (27 gennaio 1983). In questo senso non comprendo il riferimento alla legge n. 270...

FORTUNATO ALOI. Sarebbe pleonastico.

BRUNO FERRARI, *Relatore*. ...perché si porrebbe una nuova discriminazione: due anni di servizio prestati in data anteriore al 1981 potevano essere svolti con titolo specifico per poi accedere al concorso.

In conclusione, chiedo l'approvazione del testo pervenutoci dal Senato dove si fa esclusivamente riferimento al servizio prestato anteriormente al 1981.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrari, le ricordo che in caso di discussione di un provvedimento in sede legislativa, il pa-

re della Commissione affari costituzionali è vincolante. Pertanto è necessario chiedere un riesame.

BRUNO FERRARI, *Relatore*. Signor presidente, propongo di chiedere il riesame del parere espresso dalla I Commissione.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor presidente, onorevoli colleghi, non credo che il parere della Commissione affari costituzionali possa essere interpretato nel senso indicato dal relatore. Potrebbe essere pleonastico, ma non certo discriminatorio.

Della questione ci siamo già occupati in occasione della discussione della legge n. 326. Allora il gruppo del MSI-destra nazionale sostenne che gli insegnanti di religione, essendo in possesso di un titolo idoneo per altri insegnamenti, potessero far valere i propri diritti.

Vi sono state anche contrastanti sentenze dei TAR che hanno posto il serio problema della discriminazione che si attua nei confronti di coloro che, pur avendo legittimamente ottenuto un posto di ruolo nel quale hanno prestato servizio per un anno, si sono visti revocare la nomina. Ciò è avvenuto anche in applicazione della famigerata circolare n. 2094 del Ministero della pubblica istruzione, che contrastava completamente con l'indirizzo stabilito.

Se non è possibile approvare il testo trasmessoci dal Senato, coerentemente con quanto avevamo sostenuto in occasione della discussione della legge n. 326, oggi ribadiamo la nostra posizione in favore di quei docenti che cercano di far valere i propri diritti. Il numero dei docenti interessati non può costituire un ostacolo ad un diritto acquisito.

Il parere della I Commissione ci invita « a valutare le conseguenze che si produrranno nei confronti del personale già inserito nei ruoli del personale docente della scuola in seguito all'applicazione dell'articolo 38 della legge n. 270 del 1982 ».

Devo ricordare, inoltre, che lo scorso anno, nel corso della discussione sull'articolo 9 della legge finanziaria — se non

ricordo male — si discusse proprio di questo problema che allora era già emerso in varie parti d'Italia in occasione di alcuni comportamenti di vari provveditori. Non desidero qui ricordare le telefonate del ministro per sapere cosa fosse accaduto, ma vi erano stati dei licenziamenti ed era necessario « recuperare » quei docenti che erano stati privati di un proprio diritto acquisito in virtù del quale avevano già impostato la propria vita e le proprie esigenze, anche di natura economica, di cui bisogna sempre tener conto.

Per questi motivi abbiamo presentato degli emendamenti che non costituiscono una novità rispetto alla discussione della legge finanziaria dello scorso anno, ma sono proposte che probabilmente il Governo avrebbe allora presentato se non fosse stato respinto l'articolo 9 di quel provvedimento.

Noi vogliamo riproporre quelle tematiche perché riteniamo questa la sede adatta e perché, se si desidera fare giustizia nei confronti degli *ex* docenti di religione, è necessario decidere sin da ora che cosa si deve fare nel futuro, non dimenticando che vi sono dei docenti licenziati ai quali è stato sottratto il posto di lavoro. Ciò è avvenuto perché il Ministero allora non volle prendere atto di determinate situazioni oggettive che dovevano essere valutate per ciò che erano.

FRANCO FERRI. Abbiamo presentato alcuni emendamenti che sostanzialmente recepiscono il parere della Commissione affari costituzionali.

Con il primo emendamento intendiamo garantire a tutto il personale che ha prestato due anni di servizio non di ruolo anteriormente al 10 settembre 1981 il beneficio della riserva di cui al primo comma dell'articolo 38 della legge n. 270; esso costituisce il presupposto logico e giuridico dell'estensione dello stesso beneficio, in via del tutto eccezionale, al servizio prestato per l'insegnamento della religione. In tal modo, si evita che la norma proposta sia censurabile per motivi di illegittimità costituzionale e, garantendo a tutti coloro che comunque

hanno prestato due anni di servizio non di ruolo lo stesso beneficio, si rendono imprescrittibili tutti i ricorsi pendenti, con cui erano stati impugnati i provvedimenti adottati dall'amministrazione secondo un'interpretazione restrittiva del citato primo comma dell'articolo 38 della legge n. 270; mi riferisco ai licenziamenti verificatisi.

Il secondo emendamento tende ad evitare che l'interpretazione autentica dell'articolo 38, primo comma, comporti il licenziamento del personale assunto in base all'applicazione finora data dall'amministrazione. Mi sembra evidente che la formulazione di quella norma può comportare una modifica dell'ordine di graduatoria dei beneficiari della riserva in questione; così è, infatti, avvenuto a seguito del parere del Consiglio di Stato che, un anno dopo la nomina, ha esteso detta riserva a talune ipotesi di servizio prestato in qualità di incaricato.

Vorrei anch'io ricordare che, in occasione della discussione dell'articolo 9 del disegno di legge finanziaria, era stata proposta un'analoga norma di sanatoria; poiché quell'articolo non fu approvato, credo sia opportuno inserire il dispositivo nel testo al nostro esame.

In questo contesto lo specifico riferimento contenuto agli insegnanti di religione nel nostro emendamento tende, anzitutto, ad estendere il beneficio a questo personale, pur trovandosi esso — ce ne rendiamo conto — in una posizione giuridica molto particolare. E' difficile, infatti, riconoscere un servizio preruolo a personale impegnato su una materia che non è di ruolo; una riprova è data dal parere espresso dal Consiglio di Stato, il quale ha escluso la possibilità di considerare tale situazione, salvo un esplicito intervento legislativo.

Nel contempo, occorre precisare — è questa una condizione essenziale per procedere nella discussione — che il beneficio viene riconosciuto in via del tutto eccezionale, per cui ciò non comporta, né potrà comportare, nessun altro effetto, tanto meno una equiparazione di trattamento giuridico con il restante personale do-

cente di ruolo e no. Sulla materia si dovrà intervenire con legge, dal momento che le circolari ministeriali non possono disciplinare quanto è stato regolato con un atto legislativo; in tal senso, abbiamo presentato una proposta. Comunque, deve essere chiaro il carattere eccezionale di un tale riconoscimento. Soprattutto, ripeto, non può preconstituire elemento per l'equiparazione al trattamento giuridico del restante personale docente.

E' questo il senso dell'emendamento da noi presentato che mi sembra recepisca pienamente il parere espresso dalla I Commissione.

LUCIO PISANI. Ho l'impressione che sia opportuno un chiarimento di idee.

L'obiettivo della proposta di legge n. 3402 era quello di fare accedere alla riserva prevista dall'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, anche gli insegnamenti di religione.

Le osservazioni prospettate dalla I Commissione appaiono del tutto pertinenti, in quanto introducono cautele opportune. In esse si prevede che possano fruire delle disposizioni recate dal provvedimento i docenti che, nel biennio precedente, fossero in possesso del requisito del titolo specifico per l'insegnamento per il quale richiedono oggi l'inserimento in graduatoria. Se accettassimo chi nel momento in cui prestava servizio di insegnamento religioso non era in possesso neanche del titolo per cui chiede oggi l'ammissione al concorso, finiremmo per ammettere alla riserva anche le persone che hanno svolto il servizio religioso.

Ricordo alcune precedenti disposizioni relative ad insegnamenti impartiti nei licei classici, per i quali si poteva accedere alla riserva della materia insegnata o alla quale si era in possesso del titolo.

A mio avviso, non si può prescindere dai condizionamenti imposti dalla I Commissione, laddove si prevede il possesso del titolo specifico per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria; che la sanatoria riguardi situazioni pregresse, ma che comunque non possa costituire prece-

dente sì da consentirne l'applicazione a situazioni future; che, infine, alla luce delle nuove norme concordatarie, la stessa non possa comportare per gli insegnanti di religione alcuna equiparazione di trattamento giuridico con il restante personale docente, di ruolo e non di ruolo.

Condividendo il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, mi dichiaro favorevole agli emendamenti preannunciati dal gruppo comunista.

ADOLFO CARELLI. Desidero ricollegarmi a quanto affermato dal relatore ed al dibattito che ne è seguito, per sottolineare che — a mio parere — la seconda condizione posta dalla I Commissione è assolutamente al di fuori della normativa cui si fa riferimento, cioè l'articolo 38 della legge n. 270.

I requisiti posti dall'articolo 38 della legge ricordata concernevano il servizio prestato entro la data del 10 settembre 1981 ed il titolo di studio, all'atto del bando. Mentre per tutti gli altri docenti si riconosce il servizio non di ruolo prestato, per gli insegnanti di religione si tratterebbe di stabilire un requisito in più. Ciò appare assolutamente discriminatorio anche alla luce delle pronunce dei tribunali amministrativi regionali che hanno immesso in ruolo docenti che conseguirono il titolo successivamente, vale a dire nell'anno scolastico 1981-1982, al pari di supplenti che nel quinquennio 1975-1981 insegnarono senza o con titoli inferiori.

Inoltre, ricordo che al Senato è stata riconosciuta l'equiparazione senza sollevare il problema relativo al titolo di studio.

Dico al collega Ferri che a mio modesto avviso si tratta di un emendamento sensato perché cerca di farsi carico di questioni che, però, a livello amministrativo non è facile sanare.

Vorrei sapere come è possibile che egli di fatto « glissi » sul secondo punto della condizione posta dalla I Commissione.

In conclusione, concordo con il parere espresso dal relatore per ottenere un rie-

same della condizione. In tal modo, infatti, si potrà procedere ad un approfondimento soprattutto sullo specifico punto della non contestualità del titolo con il servizio prestato.

LUCIO PISANI. Sono d'accordo con il collega Carelli quando dice: « Senza titolo ». Quale sarebbe questa anomalia? Per l'insegnamento della religione, infatti, non era previsto un titolo. In questo modo ci troveremo di fronte ad una fattispecie non prevista dalla normativa vigente secondo la quale anche uno studente universitario — quindi senza titolo — ha diritto di insegnare.

Devo, però, dire che non è possibile che esista un insegnamento senza il relativo titolo, come avveniva per quello della religione. Per tale motivo la prima Commissione richiede una garanzia e per questo ritengo sensato e logico tale parere.

LAURA FINCATO. Confesso di avere delle difficoltà nel seguire il senso del complesso degli emendamenti presentati dai gruppi comunista e del MSI-destra nazionale. Oltre a ciò, emerge la necessità di verificare fino in fondo se con l'approvazione del provvedimento non si crei un precedente su una situazione già attualmente di difficile gestione.

In considerazione delle esigenze rappresentate, rivendicando una maggiore completezza di informazione, propongo di rinviare l'ulteriore esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Fincato.

(È approvata).

Annuncio che prima della ripresa della discussione mi farò carico di una verifica delle posizioni dei gruppi, in modo tale che la Commissione giunga alla formulazione di un giudizio conclusivo, sia esso positivo o negativo.

ADRIANA POLI BORTONE. Desidero che la Commissione assuma oggi l'impegno di affrontare definitivamente questo problema; è inconcepibile chiedere pause di riflessione quando siamo all'inizio dell'anno scolastico ed esistono situazioni di difficoltà estremamente dolorose per persone licenziate da due anni, le quali hanno il diritto di sapere quale sarà il loro futuro.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Mi impegnerò personalmente affinché il provvedimento sia entro brevissimo termine discusso.

Seguito della discussione del disegno di legge: Statizzazione delle sezioni di scuola materna e delle classi di scuola elementare gestite dall'Opera nazionale Montessori (3018).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Statizzazione delle sezioni di scuola materna e delle classi di scuola elementare gestite dall'Opera nazionale Montessori ».

Ricordo che il Governo, nella seduta del 30 aprile 1986, aveva presentato un nuovo testo del disegno di legge in oggetto, del quale per chiarezza do nuovamente lettura:

ART. 1.

1. Le sezioni di scuola materna e le classi di scuola elementare, gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, viale Spartaco 12, sono statizzate a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Dette sezioni di scuola materna e classi di scuola elementare continuano a funzionare in via sperimentale con il metodo Montessori e sono annesse al circolo didattico viciniore.

3. Gli arredi e le attrezzature didattiche in dotazione alle sezioni di scuola materna ed alle classi di scuola elementare statizzate rimangono destinati al funzionamento di dette sezioni e classi.

4: L'Opera nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica alla sperimentazione dell'insegnamento con il metodo Montessori da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Opera e in quelle gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da privati secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare tra il gestore e l'Opera.

5. Il personale docente da assegnare alle sezioni di scuola materna ed alle classi di scuola elementare che attuano il metodo Montessori deve essere in possesso dell'apposita specializzazione.

ART. 2.

1. Il personale docente e non docente il quale risulti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in servizio presso le sezioni di scuola elementare di cui al precedente articolo 1, con contratto di assunzione a tempo indeterminato instaurato sino all'anno scolastico 1984-85, è trasferito, a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze dello Stato, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data.

2. Il personale docente di cui al comma 1 deve essere in possesso del prescritto titolo di studio e di specializzazione didattica nel metodo Montessori.

3. Il personale docente trasferito è immesso, anche in soprannumero, nei ruoli statali corrispondenti alla qualifica posseduta, qualora sia in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, se richiesto; in mancanza, esso conserva la posizione rivestita alle dipendenze dell'ente di provenienza, ed è immesso successivamente nei predetti ruoli statali, all'atto del con-

seguimento della prescritta abilitazione all'insegnamento.

4. Il personale non docente trasferito è immesso, anche in soprannumero, nei ruoli statali corrispondenti alla qualifica posseduta.

5. Il personale trasferito rimane assegnato alle sezioni di scuola materna ed alle classi di scuola elementare statizzate, al fine di assicurare continuità alle sperimentazioni dell'insegnamento con il metodo Montessori.

6. Il predetto personale ha diritto a conservare il trattamento economico complessivo già in godimento. A tal fine, gli sono attribuiti, nella classe di stipendio iniziale, tanti aumenti periodici, anche convenzionali, quali sono necessari ad assicurargli un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

ART. 2-bis.

1. Per il risanamento finanziario dell'Opera nazionale Montessori, in relazione alla gestione e al progresso funzionamento delle unità scolastiche da statizzare, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.350 milioni per l'anno 1985.

ART. 3.

1. All'onere di lire 1.350 milioni per il contributo straordinario di cui al precedente articolo 2-bis si provvede quanto a lire 900 milioni mediante riduzione, rispettivamente per lire 300 milioni e lire 600 milioni, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1461 e 1572 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1985, e quanto a lire 450 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro ».

2. All'onere per le statizzazioni di cui alla presente legge, valutato in lire 450 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: « Statizzazione delle scuole materne ed elementari gestite dall'Opera nazionale Montessori ».

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Propongo alla Commissione che tale nuovo testo venga assunto come testo base.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

LAURA FINCATO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, ritengo che le riflessioni siano giunte a maturazione e, quindi, sia possibile procedere alla discussione.

Desidero rassicurare i colleghi di aver compiuto il mio dovere di relatore, avendo verificato l'effettiva sussistenza di profonde differenze tra la scuola di viale Spartaco e la cosiddetta « scuola Montessori della Banca d'Italia ».

Al riguardo, posso esibire una lettera dello studio legale Salvago-Antonucci-Andreozzi sulla natura del rapporto di lavoro del personale dipendente, in particolare, la situazione del personale della Banca d'Italia. Inoltre, ricordo di aver incontrato i rappresentanti del personale ed il commissario della Montessori: da tutto ciò discende la mia profonda convinzione nelle posizioni differenziate, per cui, pur apprezzando l'opera svolta dal personale addetto alla scuola della Banca d'Italia, credo si possa tranquillamente legiferare, limitando l'intervento all'istituzione di viale Spartaco.

A tale scuola occorre, però, garantire la continuità dell'anno scolastico in corso:

a tal fine ho presentato due emendamenti, dei quali, pur rimanendo a disposizione dei colleghi per ulteriori delucidazioni, chiedo l'approvazione.

MICHELE CIAFARDINI. Signor presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista prende atto del notevole miglioramento rappresentato dal nuovo testo proposto dal Governo. Non è l'*optimum*, ma è già un qualcosa di nuovo rispetto al disegno di legge sul quale si era svolta la precedente discussione.

I problemi aperti permangono. Non è chiara la diversa posizione di chi insegna presso la scuola di viale Spartaco e di chi presta la propria opera nella scuola presso la Banca d'Italia. Noi abbiamo sostenuto la necessità che non debba più esistere una differenza di rapporto di lavoro tra gli insegnanti delle due sedi perché sono tutti pagati dall'Opera nazionale Montessori. È innegabile che coloro che lavorano presso la Banca d'Italia non intrattengono alcun rapporto con quell'istituto perché esso si è guardato bene dall'instaurarlo. Infatti, ogni anno vi è una trattativa tra le parti per la riapertura della scuola materna.

Desidero inoltre dire che, tra i compiti istituzionali dell'Opera nazionale Montessori, non è prevista la gestione diretta di scuole di tipo aziendale. Adesso, però, esiste un precedente, come è esistito nel passato, quando si ricorse ad un provvedimento legislativo per sanare quella situazione. Allora si crearono disparità e gravi problemi sociali perché vi furono dei licenziamenti.

Nessuno nega l'importanza culturale di questa istituzione, ma è necessario tornare ad una gestione democratica.

In questo senso, riconosciamo la diversità delle due sedi in cui opera l'istituto, ma vorrei che non vi fossero contenziosi di alcun tipo. A tal fine, quindi, presenteremo un ordine del giorno con il quale intendiamo chiedere giustizia in ordine a due fondamentali problemi.

Il primo riguarda l'articolo 2-bis del nuovo testo con il quale si prevede che per il risanamento finanziario dell'Opera

è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di 1.350 milioni di lire per l'anno finanziario 1985. Ma il relatore ha presentato un emendamento all'articolo 1 con il quale si prevede la statizzazione a partire dall'anno in corso. In questo senso preannuncio un emendamento all'articolo 2-bis con il quale si prevede anche la sanatoria dei debiti previdenziali non versati fino al 1983. Ciò è necessario perché per anni tutti i lavoratori delle sezioni gestite direttamente dall'Opera Montessori di via Spartaco non hanno usufruito dei versamenti previdenziali ed assicurativi. Sembra che il debito ammonti ad un miliardo di lire nei confronti dell'INPS. Mi chiedo chi salderà questo debito; in questo senso ritengo si debba sanare la situazione del personale docente e non docente dell'Opera nazionale Montessori prevedendo un aumento dello stanziamento di 1.350 milioni di lire.

Pur considerando la diversità di situazione tra i lavoratori di via Spartaco e quelli presso la Banca d'Italia, non dobbiamo usare due pesi e due misure.

Onorevoli colleghi, crediamo l'approvazione dei nostri emendamenti che non alterano molto il testo presentato, ma cercano di chiarire alcune perplessità da tutti riconosciute. In questo senso abbiamo presentato, tra gli altri, un emendamento con il quale si prevede l'esclusione della possibilità di gestione diretta da parte dell'Opera nazionale Montessori, altrimenti ci troveremo tra qualche anno a dover risolvere situazioni analoghe a quelle oggi al nostro esame.

In conclusione, per i motivi illustrati, esprimiamo una valutazione molto critica sul provvedimento.

GIROLAMO RALLO. La discussione oggi in corso è di fatto la prosecuzione di quella interrotta nel corso della seduta del 26 marzo scorso, quella del « giallo » degli emendamenti presentati dal Governo, ma che nessuno conosceva, neppure il relatore. Per questo motivo non riteniamo chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento; è inutile ricordare il tormentato *iter* del disegno di

legge in esame sul quale vorrei svolgere alcune considerazioni.

È un'operazione poco chiara come abbiamo avuto modo di affermare fin dall'inizio.

Ho dovuto leggere più volte il testo presentato dal Governo — mi sia consentito dirlo — per la nebulosità di alcuni passaggi; tant'è che in un primo momento mi sembrava si intendesse considerare non soltanto le sezioni di scuola materna e le classi di scuola elementare site in via Spartaco 12, ma anche gli altri istituti « montessoriani » che si trovano nelle identiche condizioni.

Mi sembra, inoltre, che il quarto comma dell'articolo 1 si soffermi in maniera eccessiva sulle finalità dell'Opera nazionale Montessori, quasi si volesse impartire ai componenti la Commissione e al mondo intero una lezione.

Siamo tutti convinti dell'utilità di questa istituzione, ma ho l'impressione che il vero intendimento sia quello di statalizzare quest'unica scuola. Non desidero verificare quali interessi particolari sottendano certe posizioni; risulta comunque evidente che si tratta di operazioni settoriali precise. Altrimenti, nulla avrebbe impedito di introdurre un principio generale, secondo cui venivano statalizzate tutte le scuole gestite dall'Opera nazionale Montessori...

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero precisare che, mentre numerose scuole applicano il metodo Montessori, gli istituti direttamente gestiti dall'Opera nazionale Montessori sono esclusivamente quelli considerati dal presente disegno di legge.

GIROLAMO RALLO. Considero particolarmente grave la concessione di un contributo straordinario di 1.350 milioni di lire per il pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali, al fine di garantire il risanamento finanziario dell'Opera nazionale Montessori o di chi altro — vorrei che anche questo aspetto fosse chiarito — non abbia adempiuto ai doveri connessi all'assunzione di personale.

Con riferimento all'articolo 2, desidererei ricevere qualche lume sul quinto comma, che recita: « Il personale trasferito rimane assegnato alle sezioni di scuola materna ed alle classi di scuola elementare statizzate, al fine di assicurare continuità alla sperimentazione dell'insegnamento con il metodo Montessori ». Si tratta di un auspicio che vincola vita natural durante? Si deve intendere che il personale non potrà più essere trasferito?

Ci compiaciamo, infine, del fatto che finalmente il Governo si preoccupi di indicare la copertura del disegno di legge, ciò che fino ad oggi è avvenuto molto raramente. Tuttavia, abbiamo motivo di credere che la somma stanziata sia del tutto insufficiente rispetto alle spese che si renderanno necessarie in seguito all'applicazione del provvedimento.

Il mio gruppo si dichiara, dunque, nettamente contrario all'approvazione del progetto di legge, che non mi sembra possa essere migliorato con l'introduzione di emendamenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del nuovo testo base. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Le sezioni di scuola materna e le classi di scuola elementare, gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, viale Spartaco 12, sono statizzate a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Dette sezioni di scuola materna e classi di scuola elementare continuano a funzionare in via sperimentale con il metodo Montessori e sono annesse al circolo didattico viciniore.

3. Gli arredi e le attrezzature didattiche in dotazione alle sezioni di scuola materna ed alle classi di scuola elementare statizzate rimangono destinati al funzionamento di dette sezioni e classi.

4. L'Opera nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica alla sperimentazione dell'insegnamento con il metodo Montessori da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Opera e in quelle gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da privati secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare tra il gestore e l'Opera.

5. Il personale docente da assegnare alle sezioni di scuola materna ed alle classi di scuola elementare che attuano il metodo Montessori deve essere in possesso dell'apposita specializzazione.

L'onorevole Ciafardini ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: viale Spartaco, 12, aggiungere le seguenti: e, con convenzione, presso la Banca d'Italia in via del Mandrione, 180.

1. 1.

L'onorevole Fincato, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Al punto 1, sostituire le parole: successivo a quello in corso alla data; con le parole: a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico in corso alla data.

1. 3.

L'onorevole Ciafardini ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del comma 4, aggiungere le parole: escludendo, comunque, la gestione diretta da parte dell'Opera stessa.

1. 2.

MICHELE CIAFARDINI. L'emendamento 1. 2, da me presentato, non comporta alcuno stravolgimento, essendo volto semplicemente a chiarire maggiormente quanto è già contenuto nell'articolo 56 dello statuto dell'Opera; esso tende ad evitare che, per il futuro, questo ente benemerito assuma la direzione e la ge-

stione diretta di nuove sezioni di scuola materna ed elementare.

Quindi, alla fine del quarto comma si potrebbe aggiungere: « escludendo, comunque, la gestione diretta da parte dell'Opera stessa ».

Tale emendamento chiarisce il contenuto dello statuto dell'Opera, che il Governo non ha controllato.

LAURA FINCATO, *Relatore*. A mio avviso, l'espressione contenuta nell'emendamento è pleonastica. Per il parere, mi rimetto al Governo. Sono contraria all'emendamento Ciafardini 1. 1.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevole Ciafardini, sostanzialmente condivido le sue affermazioni: mi lascia perplesso l'esplicitazione contenuta nel suo emendamento, dal momento che nello statuto dell'Opera Montessori questo è già ribadito.

Nel dichiararmi contrario all'emendamento 1. 2, la invito a trasformarlo in un ordine del giorno. Sono altresì contrario all'emendamento Ciafardini 1. 1, mentre esprimo parere favorevole all'emendamento 1. 3 del relatore.

MICHELE CIAFARDINI. Accogliendo l'invito del sottosegretario per la pubblica istruzione, ritiro il mio emendamento 1. 2 che trasformerò in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti devono essere trasmessi alle Commissioni I e II per il prescritto parere, li porrò in votazione in linea di principio.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Ciafardini 1. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 1. 3, favorevole il Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Il personale docente e non docente il quale risulti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in servizio presso le sezioni di scuola materna o le classi di scuola elementare di cui al precedente articolo 1, con contratto di assunzione a tempo indeterminato instaurato sino all'anno scolastico 1984/85, è trasferito, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze dello Stato, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data.

2. Il personale docente di cui al comma 1 deve essere in possesso del prescritto titolo di studio e di specializzazione didattica nel metodo Montessori.

3. Il personale docente trasferito è immesso, anche in soprannumero, nei ruoli statali corrispondenti alla qualifica posseduta, qualora sia in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, se richiesto; in mancanza, esso conserva la posizione rivestita alle dipendenze dell'ente di provenienza, ed è immesso successivamente nei predetti ruoli statali, all'atto del conseguimento della prescritta abilitazione all'insegnamento.

4. Il personale non docente trasferito è immesso, anche in soprannumero, nei ruoli statali corrispondenti alla qualifica posseduta.

5. Il personale trasferito rimane assegnato alle sezioni di scuola materna ed alle classi di scuola elementare statizzate, al fine di assicurare continuità alla sperimentazione dell'insegnamento con il metodo Montessori.

6. Il predetto personale ha diritto a conservare il trattamento economico complessivo già in godimento. A tal fine, gli sono attribuiti, nella classe di stipendio iniziale, tanti aumenti periodici, anche convenzionali, quali sono necessari ad assicurargli un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Il relatore, onorevole Fincato, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: successivo a quello con le seguenti: a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore.

2. 2.

L'onorevole Pisani ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 2 con il seguente: Il predetto personale ha diritto alla ricostruzione di carriera in relazione all'anzianità di servizio posseduta, in analogia al trattamento economico del personale docente e non docente statale.

2. 1.

LAURA FINCATO, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento Pisani 2. 1, in quanto ritengo che il testo governativo risolva i problemi prospettati.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 2. 2 del relatore, mentre mi associo al parere del relatore sull'emendamento Pisani 2. 1.

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti devono essere trasmessi alle Commissioni I e V per il prescritto parere, li porrò in votazione in linea di principio.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 2. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Pisani 2. 1.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2-bis.

Per il risanamento finanziario dell'Opera Nazionale Montessori, in rela-

zione alla gestione e al pregresso funzionamento delle unità scolastiche da statizzare, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.350 miliardi per l'anno finanziario 1985.

L'onorevole Ciafardini ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2-bis premettere: Per sanare la situazione debitoria dell'Opera nazionale Montessori relativamente ai contributi previdenziali e assicurativi non versati fino al 1983 per il personale docente e non docente e.

2-bis. 1.

LAURA FINCATO, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nell'associarmi al parere espresso dal relatore, desidero ricordare che il contributo previsto nel disegno di legge al nostro esame consentì di risanare una situazione finanziaria certamente non brillante e di assicurare il ruolo culturale dell'Opera nazionale Montessori. Non vogliamo entrare nel merito di una situazione finanziaria, ci interessa dare rilevanza all'opera montessoriana.

MICHELE CIAFARDINI. Non ho alcun dubbio sul fatto che la gestione dell'Opera nazionale Montessori, specialmente con la riattivazione degli organismi democratici, sia corretta. Tuttavia, proprio perché si vuole sanare una situazione « incancrenita », non comprendo le ragioni in base alle quali non debba essere preso in considerazione anche il ripianamento della situazione debitoria dell'Opera nazionale Montessori, relativamente ai contributi previdenziali ed assicurativi non versati fino al 1983 per il personale docente e non docente.

Nel momento in cui questo disegno di legge ha destato tante perplessità, ritengo incomprensibile il rifiuto espresso dal Governo e dal relatore di accettare una premessa alla erogazione di 1.350 milioni di

lire che è finalizzata ad un risanamento di maggiore portata. Vi sono, infatti, anche debiti di altra natura relativi alla gestione di una cassa particolare.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento deve essere trasmesso alle Commissioni I e V per il prescritto parere, lo porrò in votazione in linea di principio.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 2-bis. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Trasmetterò immediatamente il nuovo testo base e gli emendamenti ad esso riferiti, ed apprivati in linea di principio, alla Commissione affari costituzionali, nonché alla Commissione bilancio per il riesame del parere contrario espresso il 12 marzo 1986.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Panigazzi ed altri: Modifica degli articoli 68 e 69 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato (3425) (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Panigazzi ed altri: « Modifica degli articoli 68 e 69 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 gennaio 1986.

Ricordo che, nella seduta del 26 giugno 1986, è proseguita la discussione sulle linee generali con l'intesa di arrivare ad una rapida approvazione del provvedimento dopo una pausa di riflessione.

Prego il relatore, onorevole Carelli, di esporre alla Commissione lo stato dell'iter della proposta di legge n. 3425.

RODOLFO CARELLI, Relatore. Signor presidente, come ella testé ricordava, nella seduta del 26 giugno 1986 si è avuto un ampio dibattito sulla proposta di legge di iniziativa dei senatori Panigazzi ed altri, recante norme per il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

Ricordo che il relatore aveva preannunciato la presentazione di alcune proposte di emendamento, ma per le note ragioni di massima urgenza al fine di far fronte al problema della scadenza del termine per l'opzione, ne annuncio il ritiro. Le vicende della crisi di Governo ci hanno portato a subire un ritardo assolutamente involontario. Quindi, ogni eventuale perfezionamento del testo al nostro esame comporterebbe ulteriori ritardi, nonostante la necessità di introdurre alcuni chiarimenti normativi.

Per questi motivi chiedo alla Commissione di dare un segnale di immediata fertilità a tutti i lavoratori del settore, approvando senza indugio il testo proveniente dal Senato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 68 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche ai docenti delle accademie di belle arti ».

Il settimo comma dell'articolo 69 è sostituito dal seguente:

« Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica

e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attività di rispettiva competenza ».

L'ultimo comma dell'articolo 69 è abrogato.

Trattandosi di un articolo unico a cui non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge:
Aumento dell'assegnazione annua a
favore della Scuola europea di Ispra-
Varese (3605).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dell'assegnazione annua a favore della Scuola europea di Ispra-Varese ».

L'onorevole Portatadino ha facoltà di svolgere la relazione.

COSTANTE PORTATADINO. Relatore. Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame rappresenta sia in termini sostanziali che politici un atto dovuto.

Come i colleghi ricorderanno, la Scuola europea di Ispra-Varese è nata in base ad una convenzione con il Governo italiano che prevede, all'articolo 1, che la manutenzione ordinaria degli uffici scolastici, nonché l'arredamento ed il materiale didattico-scientifico sono dello Stato italiano.

Il contributo, fissato nel 1966 nella misura di 5 milioni di lire annue, è attualmente inadeguato. L'elevazione a 50 milioni di lire annue non solo è assolutamente necessario, ma probabilmente non sarà ancora sufficiente a coprire le necessità accumulate negli scorsi dieci anni.

Per questi motivi ritengo importante e necessario approvare in tempi rapidi il provvedimento; è necessario mettere a disposizione i finanziamenti per urgenti e inderogabili lavori.

Non posso non cogliere l'occasione per ricordare che la Scuola europea di Ispra-Varese attende con ritardo assolutamente ingiustificato — che risale all'epoca della sua istituzione — l'approvazione del disegno di legge di modifica del regime dell'IVA. Tutte le scuole europee, in tutti gli altri paesi, godono dell'esenzione dal pagamento delle imposte sul valore aggiunto; la Scuola di Ispra-Varese meriterebbe, quindi, una maggiore e particolare attenzione anche in ordine all'applicazione della legge n. 604 da parte del Ministero della pubblica istruzione. La delega, di fatto lasciata al Ministero degli esteri, negli ultimi tempi ha creato gravi problemi di continuità didattica: si tratta di un inasprimento dei rapporti tra il Ministero degli esteri ed il personale che, richiamato ai sensi della legge n. 604, ritiene di non essere ricompreso in tale casistica — a giudizio del relatore, a ragione.

In conclusione, pongo nuovamente all'attenzione della Commissione la necessità di una rapida approvazione del disegno di legge n. 3605, pensando in questo modo di riscontrare l'unanime volontà di tutti i gruppi.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3854).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 giugno 1986.

L'onorevole Franchi Roberto ha facoltà di svolgere la relazione.

ROBERTO FRANCHI, *Relatore*. Signor presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, come già il relatore della proposta di legge senatori Panigazzi ed altri ha sottolineato, il disegno di legge sul riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale ci proviene in un testo approvato dalla Commissione istruzione del Senato, la quale, dopo una serie di riunioni, ha previsto all'articolo 2 le garanzie necessarie per l'iscrizione nell'elenco da approvare con decreto ministeriale del Ministero della pubblica istruzione. Ritengo, pertanto, che il testo debba essere rapidamente approvato senza alcuna modifica nella formulazione con cui è pervenuto all'esame di questa Commissione.

Il disegno di legge riguarda una normativa generale sul riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, come diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Come ho precedentemente detto, all'articolo 2 sono state inserite ulteriori garanzie rispetto al testo originario, in seguito all'intervento del senatore Ulianich del gruppo della sinistra indipendente. Esso prevede alcune regole generali per il riconoscimento del diploma, stabilendo, a cura del Ministero della pubblica istruzione e sulla base di criteri precedentemente fissati su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, la formazione di un elenco a revisione triennale, elenco che dovrebbe offrire le necessarie garanzie in ordine all'effettiva validità di questi diplomi.

L'articolo 3 stabilisce in prima applicazione della presente legge l'iscrizione nell'elenco di cui sopra, senza l'osservanza della procedura prevista, del collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina, essendo tale istituto un elemento determinante per comprendere le ragioni che conducono all'approvazione di un disegno di legge sul riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale.

Altre osservazioni riguarderebbero la necessità di addivenire ad una riforma

della scuola secondaria superiore, argomento che viene in qualche modo toccato dalla trattazione di questo disegno di legge, nonché attinente al pareggiamento delle scuole « non regie » (in tal modo sono tuttora indicate dalla legislazione vigente), dovendosi in tale ambito dare ancora attuazione al dettato costituzionale.

PRESIDENTE. Avendo avuto l'occasione di visitare il collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina, ha potuto verificare che si tratta di una scuola di notevolissimo livello, dove studiano una quarantina di ragazzi certamente da tutte le parti del mondo, secondo criteri pedagogici certamente molto validi. Ritengo pertanto che l'attribuzione di un particolare riconoscimento a questo istituto possa trovare il consenso del Parlamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONIO CONTE. Desidero annunciare il voto favorevole del gruppo comunista, voto che nasce da un duplice ordine di considerazioni già richiamate dal relatore.

L'introduzione rispetto al testo originario di una serie di passaggi e di meccanismi mi sembra costituire una maggiore garanzia in ordine al livello qualitativo e all'allargamento delle sperimentazioni, nonché delle richieste di partecipazione ad una iniziativa che, essendo parte integrante di un accordo e di un lavoro sovranazionale, presenta caratteristiche di grande interesse.

In questa linea si inquadra l'annosa questione del riconoscimento dei titoli di studio e delle valutazioni di coerenza dei meccanismi di integrazione culturale.

GIROLAMO RALLO. Signor presidente, nell'annunciare il voto favorevole del gruppo del movimento sociale italiano destra-nazionale, mi sia consentita qualche osservazione, nonostante l'invito del relatore ad una approvazione del testo nella formulazione proveniente dal Senato.

L'articolo 3 introduce una deroga alla procedura prevista nell'articolo precedente stabilendo l'iscrizione d'ufficio del collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina, senza un preventivo vaglio da parte del Ministero, tuttavia, in base al secondo comma, a tale istituto si applica quanto disposto in materia di sospensione o di revoca dell'iscrizione. Mi domando che senso abbia dare con norma di legge un riconoscimento a questa scuola, per poi attribuire ad essa un carattere quasi provvisorio, dato che, qualora il collegio non mantenesse le caratteristiche previste, ricadrebbe nella situazione considerata per ogni altro istituto.

Un'altra osservazione riguarda il quinto comma dell'articolo 2, in cui viene considerata la possibilità di sospensione o revoca dell'iscrizione nell'elenco. Ciò rappresenta, a mio avviso, una sufficiente garanzia ad evitare l'inflazione dei titoli di studio.

Nel ribadire il voto favorevole del gruppo al quale appartengo al provvedimento n. 3854, che introduce e disciplina un nuovo titolo di studio, riterrei opportuna — proprio per le ragioni poc'anzi ricordate — l'eliminazione dell'articolo 3.

BENIAMINO BROCCA. A nome del gruppo democratico cristiano preannuncio il voto favorevole sul disegno di legge in esame, rilevando che nell'articolo 2 sono previste garanzie sufficienti ad evitare che altri istituti privi di idoneità ottengano il riconoscimento del titolo di studio.

Per quanto concerne l'articolo 3, il mio gruppo non ritiene di aderire alle espressioni di preoccupazione enunciate dall'onorevole Rallo. Secondo noi, infatti è giusto dare il riconoscimento al collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina per la serietà dell'organizzazione degli studi e la validità dell'impostazione metodologica e didattica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ROBERTO FRANCHI, Relatore. Rivolgendomi all'onorevole Rallo, desidero ricordare che nella gerarchia delle fonti del diritto gli atti amministrativi sono collocati in una posizione inferiore rispetto alle leggi. Quindi, se con provvedimento legislativo stabiliamo, sia pur provvisoriamente, il riconoscimento del titolo di studio conseguito presso il collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina, automaticamente attribuiamo un riconoscimento superiore.

Per quanto concerne l'articolo 2, pur rilevando che in esso sono previste talune regole generali per il rilascio del diploma di baccellierato internazionale, mi associo a quanti hanno sottolineato l'urgenza di una legge generale sulla parità.

DOMENICO AMALFITANO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor presidente, onorevoli colleghi, credo siano stati messi sufficientemente in luce i peculiari motivi di ordine culturale, pedagogico e metodologico, che inducono a dare alla scuola di Duino-Aurisina un riconoscimento legislativo. Da questo punto di vista ritengo, quindi, che le perplessità espresse dall'onorevole Rallo siano state fugate.

È indubbio che il collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina ha rappresentato per il paese un'esperienza culturale e pedagogica non indifferente: si tratta ora di diffonderla nel tessuto scolastico, sia pure con le garanzie previste nell'articolo 2.

Per tali motivi il Governo sollecita l'approvazione del disegno di legge n. 3854.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuti i pareri da parte della I e della III Commissione, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 985-B.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Ligato e Mundo:
« Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori » (Approvata dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (985-B):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aloi, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Cafarelli, Carelli, Casati, Ciafardini, Conte Antonio, Fagni, Ferrari Bruno, Ferri, Fincato, Franchi Roberto, Mensorio, Minozzi, Pinna, Pisani, Rallo, Russo Giuseppe, Sodano, Tesini Giancarlo, Tramarin, Viti.

Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 3425.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Panigazzi ed altri: « Modifica degli articoli 68 e 69

della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato ». (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3425):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aloi, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Cafarelli, Carelli, Casati, Ciafardini, Conte Antonio, Fagni, Ferri, Franchi Roberto, Mensorio, Minozzi, Pinna, Pisani, Poli Bortone, Portatadino, Rallo, Russo Giuseppe, Tesini Giancarlo, Tramarin, Viti.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO